

ALLEGATO A

**DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO
SRA28 - SOSTEGNO PER MANTENIMENTO DELLA FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E
SISTEMI AGROFORESTALI**

1. Premessa

Le seguenti Disposizioni specifiche, che sono elaborate anche al fine di dare disposizioni per l'attivazione e l'applicazione del relativo regime di aiuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 327 del 21 dicembre 2022, integrano e richiamano quanto previsto negli atti di seguito menzionati:

- Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato con la Decisione C(2025) 3805 del 18.6.2025;
- Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 327 del 21/12/2022;
- Delibera di GR del 28-07-2025 n. 1057 "Reg. Ue n. 2021/2115 Feasr – Approvazione della versione 6.0 del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) Toscana 2023-2027";
- nella D.G.R. del 18/12/2023 n. 1582 "Reg. (Ue) n. 2021/2115 Feasr – Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027. Approvazione del documento competenze per la gestione degli interventi di investimento" così come modificata con la D.G.R. del 25/06/2024 n. 742;
- Delibera di G.R. n. 340 del 03/04/2023 "PSP 2023-2027 - Disposizioni comuni per l'attuazione degli interventi a superficie e a capo del Complemento di Sviluppo Rurale della Toscana – Artt. 70, 71 e 72 del Reg. UE 2115/2021" così come modificata con la DGR n.1553 del 23-12-2024 (di seguito indicate come "Disposizioni comuni");
- Delibera di G.R. n. 101 del 12/02/2024 "Reg. (UE) 2021/2115 e Reg. (UE) 2021/2116. Indicazioni per l'attuazione del Piano Strategico PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana –Disposizioni in merito all'individuazione e alla gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure e agli interventi pagati a superficie o a capo nell'ambito del FEAGA e del FEASR" e s.m.i.

I contributi in oggetto sono concessi nell'ambito del PSP come aiuti cofinanziati dal FEASR e, quindi, il presente intervento è attuato dopo l'approvazione del PSP Italia da parte della Commissione.

2. Aiuti di stato

Gli aiuti di cui al presente Atto e relativi all'intervento SRA28 "Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali" sono concessi in conformità con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2022/2472, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 327 del 21.10.2022. Pertanto, soddisfacendo tutte le condizioni di cui al capo I del citato regolamento (UE) 2022/2472 nonché le condizioni specifiche di cui agli articoli 41 e 42 dello stesso Regolamento, e sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3.

Gli aiuti nell'ambito del presente regime saranno concessi solo dopo l'avvenuta ricezione del numero di identificazione europeo del regime fornito dalla Commissione nel quadro del pertinente sistema di notifica elettronica ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472.

Nel dettaglio gli aiuti che saranno concessi ai sensi del presente atto:

- sono a favore del settore forestale;
- hanno una dotazione di aiuti di Stato o spese ammissibili contabilizzate inferiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o a 750 milioni di EUR nel corso della loro durata complessiva;
- non sono a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- non sono subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;

- non comprendono il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno, con le eccezioni previste dall'articolo 1 del Reg. (UE) n. 2022/2472;
- non prevedendo la concessione di aiuti alle imprese in difficoltà;
- non comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare per i casi previsti dal dall'articolo 1 del Regolamento n. 2022/2472 (la concessione degli aiuti non è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; gli aiuti non limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri);
- fanno proprie le definizioni di cui all'art. 2 "Definizioni" del Reg. (UE) n. 2022/2472;
- sono trasparenti perché concessi sotto forma di sovvenzioni;
- hanno un effetto di incentivazione essendo previsto che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario debba aver presentato domanda scritta di aiuto, e la domanda è previsto contenga almeno le informazioni minime previste dall' Articolo 6 "Effetto di incentivazione" del Reg. (UE) n. 2022/2472, fermo restando che sono obbligatoriamente collegati a quanto previsto ai sensi dell'intervento SRD05;
- rispettano quanto previsto all'art. 8 "Cumulo" del Reg. (UE) n. 2022/2472;
- è prevista la pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato di cui al citato articolo 9 del Reg. 2022/2472 ai link sotto indicati.

Inoltre le agevolazioni, come meglio specificato nei Capitoli seguenti, verranno concesse in osservanza delle indicazioni contenute agli articoli 41 e 42 nell'art. 43 del Regolamento n. 2022/2472.

Ai seguenti link viene garantita la pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 9 del Reg. 2022/2472:

1. https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza;
2. <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/aiuti-di-stato.>

3. Dotazione finanziaria

L'importo dei fondi messi a disposizione ai sensi del presente atto per l'attuazione dell'intervento SRA28, è pari 1.720.000,00 Euro per il periodo 2026-2029, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

Ai fini della comunicazione di esenzione del regime di aiuto istituito ai sensi del Reg. (UE) n. 2022/2472 le risorse totali per l'intero periodo di programmazione del PSP 2023/2027 non potranno superare i 4.000.000,00 di euro, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

Le risorse stanziare sono destinate al pagamento degli impegni maturati nel periodo di vigenza del piano strategico della PAC 2022/2027.

Il pagamento del saldo dell'ultimo anno di impegno compreso nella validità del CSR 2023/2027, in caso di erogazione oltre la data del 31/12/2029, è comunque condizionato alle regole che saranno stabilite nei regolamenti di transizione tra l'attuale e la futura programmazione della PAC.

Il pagamento degli anni di impegno successivi al periodo di validità della programmazione 2023/2027 è condizionato a quanto previsto dalla Clausola di revisione ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 ed è condizionato alle regole che saranno stabilite nei regolamenti di transizione tra l'attuale e la futura programmazione della PAC.

4. Descrizione dell'intervento e beneficiari

L'intervento denominato SRA28 "Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali" di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 prevede il riconoscimento di un pagamento annuale ad ettaro, a copertura del mancato reddito agricolo e/o dei costi di manutenzione (cure colturali), e mira a

garantirne lo sviluppo e la permanenza degli impianti di imboscamento agroforestali realizzati su superfici agricole realizzati con l'intervento SRD05 del CSR della Toscana e persegue le finalità indicate nel CSR nella scheda dell'intervento.

I beneficiari del sostegno sono riconducibili esclusivamente ai proprietari, possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari di superfici agricole e non agricole che hanno beneficiato di un sostegno per gli impianti di imboscamento e di sistemi agroforestali su superfici agricole finanziati ai sensi dell'intervento SRD05.

Le Azioni previste e oggetto di finanziamento ai sono:

- SRA28.1) Mantenimento impianti di imboscamento naturaliformi su superfici agricole (per gli impianti realizzati con l'Azione SRD05.1 - Impianto di imboscamento naturaliforme su superfici agricole);
- SRA28.2) Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole (per gli impianti realizzati con l'Azione SRD05.2 – Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole);
- SRA28.3) Mantenimento dei Sistemi agroforestali su superfici agricole (per gli impianti realizzati con l'Azione SRD05.3.1 Sistemi silvoarabili su superfici agricola).

5. Criteri di ammissibilità dei beneficiari

I beneficiari si impegnano a rispettare quanto di pertinente indicato nelle Disposizioni comuni e negli altri atti citati nel precedente Capitolo "Premessa".

Nello specifico, per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere il relativo pagamento i richiedenti sono consapevoli di dover soddisfare anche le seguenti condizioni di ammissibilità:

- 1) ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 2022/2472, i richiedenti non devono essere imprese in difficoltà ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo;
- 2) non aver ottenuto e impegnarsi a non richiedere altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno fatto salvo quanto previsto al successivo Capitolo "Combinazioni e cumuli con altri interventi/ecoschemi/misure/tipi di operazioni";
- 3) condurre le superfici oggetto di premio a partire dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda di sostegno/pagamento e per tutto il periodo di impegno in modo continuativo in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni previste in merito dal bando SRD05;
- 4) essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea che vieta l'erogazione di aiuti di stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (impegno Deggendorf);
- 5) qualora il soggetto richiedente sia una Grande impresa e possieda una superficie accorpata destinata a bosco superiore a 100 ettari, nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii deve possedere un Piano di gestione forestale o un Piano dei tagli relativo a tali superfici a bosco, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. Inoltre deve garantire, per l'area interessata dagli investimenti finanziati, la presenza degli atti autorizzativi previsti dalla normativa regionale vigente per il settore forestale necessaria alla realizzazione degli investimenti previsti;
- 6) ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.lgs. 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., i beneficiari al momento del pagamento (a qualsiasi titolo) devono essere in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico).

Trattandosi di aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data di concessione degli aiuti.

I requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 5) devono essere posseduti e verificati prima dell'adozione dell'Elenco delle domande approvato.

Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto al punto 2) il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, ottenga/abbia ottenuto la concessione/assegnazione di un altro

contributo pubblico sulle stesse voci di spese ammissibili deve rispettare quanto indicato nelle Disposizioni comuni in merito.

La disponibilità delle superfici ad impegno di cui al precedente punto 3) deve essere comprovata ciascun anno attraverso la validazione del fascicolo aziendale.

Così come previsto dal Decreto MISE del 31 maggio 2017, n. 115, prima dell'adozione dell'Elenco delle domande sarà comunque verificata anche la c.d. "clausola Deggendorf", di cui al precedente punto 4), che vieta l'erogazione di aiuti di stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dal Commissione europea, secondo quanto previsto all'art. 46 della legge 234/2012, anche se tale requisito non rappresenta una condizione di ammissibilità.

I requisiti di cui ai precedenti punti da 2) e 3) devono essere posseduti e verificati anche per poter ricevere il pagamento del sostegno in tutte le annualità di impegno.

I requisiti di cui ai precedenti punti 4) e 6) del presente Capitolo devono essere posseduti e verificati prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, saldo).

Il soggetto richiedente alla presentazione della domanda di sostegno deve dichiarare di essere consapevole che al momento della verifica effettuata **entro l'adozione dell'Elenco delle domande** (in fase di ammissibilità) il mancato soddisfacimento delle condizioni di cui:

- a) ai precedenti punti 1) e 5) del presente Capitolo, porta all'esclusione della domanda di sostegno;
- b) ai precedenti punti 2) e 3) del presente Capitolo, porta all'esclusione di quelle superfici che non soddisfano detti criteri di ammissibilità;

Il soggetto richiedente alla presentazione della domanda di sostegno deve anche dichiarare di essere consapevole che al momento delle verifiche effettuate **in tutte le annualità di impegno per poter ricevere il pagamento del sostegno**, il mancato soddisfacimento delle condizioni di cui:

- c) ai punti 2 e 3 del presente Capitolo, porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
- d) al punto 4) del presente Capitolo - impegno Deggendorf – comporta che il pagamento del contributo in favore del beneficiario è sospeso fino all'avvenuta integrale restituzione (ivi compresi i cosiddetti interessi di recupero) degli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione che ne ordini il recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, risulta assolto l'impegno Deggendorf anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga il sostegno;
- e) al punto 6) del presente Capitolo, porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

6. Criteri di ammissibilità delle superfici

L'intervento si attua ad appezzamenti fissi, per cui le superfici ammesse con la domanda di sostegno non possono variare o ridursi nel corso del periodo di impegno né sono possibili compensazioni (in aumento o in diminuzione) fatto salvo quanto previsto nel precedente Capitolo "Descrizione dell'intervento e beneficiari" e per i casi di subentro.

Le superfici su cui si richiede il premio, per poter essere ammesse al sostegno e beneficiare del pagamento dello stesso, devono ricadere esclusivamente nel territorio della Regione Toscana.

La SOI (Superficie Oggetto di Impegno) ai sensi del presente Atto deve essere pari o inferiore alla superficie che ha beneficiato del sostegno nell'ambito degli investimenti di impianto di cui all'intervento SRD05.

La superficie ammissibile dei singoli campi/appezzamenti oggetto di impegno non può comunque essere inferiore a 2000 mq e devono essere rispettate tutte le condizioni di ammissibilità relative agli investimenti strutturali di riferimento ⁽¹⁾.

Per tutte le Azioni non è prevista nessuna limitazione della superficie massima.

Le superfici ammesse a sostegno devono essere altresì presenti nel Piano colturale Grafico nell'annualità di riferimento della domanda.

La superficie a premio per gli impianti di cui alle Azioni SRA28.1 e SRA28.2 è determinata considerando un'area che comprende una distanza di cornice esterna fino ad un massimo di 6 metri dal colletto della pianta più esterna e comunque nei limiti dei confini dell'appezzamento condotto, se non impegnato da altre colture e nel rispetto delle normative e regolamentazioni vigenti. Nel caso della SRA28.3 la larghezza della cornice esterna su cui calcolare la superficie dell'impianto è invece di 3 metri massimo per lato.

L'area così determinata è indipendente dal numero di piante purché sia garantito il rispetto dell'originario sesto d'impianto.

Il soggetto che presenta la domanda di sostegno è consapevole che il venir meno dei criteri di ammissibilità relativi alle superfici determina la decadenza dal sostegno e il recupero di quanto già eventualmente erogato per le superfici non ammissibili, fatti salvi i casi di forza maggiore o di subentro.

7. Indicazione della tipologia di impegno

Per le Azioni indicate al precedente Capitolo "Descrizione dell'intervento e beneficiari" con l'adesione all'intervento SRA28, il richiedente/beneficiario nel dettaglio si impegna a:

1) mantenere e non modificare la natura e la destinazione degli impianti e delle superfici oggetto di intervento, per l'intero periodo di impegno pari a:

- 10 anni, per gli impianti realizzati ai sensi delle azioni SRD05.1 e SRD05.2;
- 5 anni, per gli impianti realizzati ai sensi dell'azione SRD05.3.1;

tranne che nei casi di forza maggiore o di subentro. Il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;

2) mantenere per tutta la durata del periodo di impegno le superfici ammesse con la domanda di sostegno;

3) garantire **nei primi 5 anni di impegno**, per tutti gli impianti per i quali ha richiesto il premio, le seguenti cure colturali:

- I. irrigazioni di soccorso (in numero tale da evitare il superamento dell'entità massima di fallanze ammesse);
- II. risarcimento delle fallanze, in numero tale da garantire per i primi tre anni di impegno la densità iniziale di piante arboree presenti nell'impianto ammesso a pagamento a saldo ai sensi della SRD05;
- III. sfalcio/i delle erbe infestanti andante e/o localizzato (almeno 1 volta l'anno per tutti i primi 5 anni);
- IV. lavorazioni superficiali (almeno 1 volta l'anno per tutti i primi 5 anni in associazione/sostituzione all'inerbimento parziale/totale);
- V. potature di formazione e sramatura per guidare la chioma delle piante, da realizzarsi gradualmente e in maniera moderata per non creare squilibri fra la parte aerea e quella radicale.

Nel caso di impianti realizzati ai sensi dell'azione SRD05.1 (Imboschimenti naturaliformi) e SRD05.3.1 (Sistemi silvoarabili su superfici agricole) non è da considerarsi obbligatoria l'esecuzione delle attività di cui ai punti IV e V sopra riportati;

¹ Il bando dell'intervento SRD05 prevede che viene invece ammessa a pagamento la domanda di saldo in cui la superficie minima richiesta o determinata in sede di istruttoria di saldo, scende al di sotto di tale dimensione minima (punto 12 del par. 3.2 "Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento e spese ammissibili" bando SRD05).

- 4) eseguire le cure colturali, per numero e annualità di esecuzione, in modo da garantire l'efficienza e la vitalità dell'impianto realizzato. In particolare:
 - nell'impianto non devono esserci fallanze superiori al 10% rispetto al numero di piante arboree previste dal sesto di impianto;
 - nel caso dell'azione SRA28.2) dal 2 anno di impegno (ai sensi del presente Atto) non devono essere presenti piante principali nelle quali non sono state eseguite la potatura di formazione;
 - non devono essere presenti infestanti legnose o rovi;
- 5) allegare alla domanda di sostegno il "Piano di mantenimento", volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle azioni previste, che contenga almeno gli elementi minimi sopra indicati al precedente punto 3) e in linea con quanto presentato e approvato ai sensi del bando dell'intervento SRD05;
- 6) realizzare le operazioni di mantenimento conformemente a quanto indicato nel "Piano di mantenimento" con le modalità e le tempistiche definite nel presente Atto, fatte salve eventuali varianti approvate;
- 7) documentare le attività svolte e collegate agli impegni assunti attraverso la compilazione del Quaderno delle RegISTRAZIONI **per l'intero periodo di impegno ai sensi del presente intervento**;
- 8) garantire, successivamente alla conclusione del periodo di concessione del premio per l'esecuzione delle cure colturali e per tutto il periodo di impegno di cui al precedente punto 1) del presente Capitolo, le ordinarie cure colturali al fine di assicurare la riuscita tecnica dell'impianto;
- 9) non utilizzare specie esotiche invasive riconosciute dall'elenco del Ministero della Transizione ecologica e dalle Black list nazionale e regionali;
- 10) utilizzare per il ripristino delle fallanze specie forestali selezionate esclusivamente tra quelle facenti parte della vegetazione forestale della Toscana di cui all'Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana e ss.mm.ii. - escluso la robinia – e adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona;
- 11) garantire che tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per il ripristino delle fallanze rispetti quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D. Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e s.m.i.) tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione;
- 12) non effettuare attività di pascolamento per l'intero periodo di impegno;
- 13) non realizzare innesti, tagli di ceduzione, tagli anticipati, potature finalizzate a produzioni da frutto. La ceduzione dopo l'ottavo anno dall'impianto può riguardare solo le specie accompagnatorie o secondarie.

La durata del periodo di impegno previsto dal presente Atto è comunque soggetta a quanto previsto al successivo Capitolo "Tipologia di sostegno" e dalla Clausola di revisione ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 ⁽²⁾.

Il premio annuale per ettaro è ricompreso in quanto indicato negli artt. 41 e 43 del Regolamento n. 2022/2472.

8. Tipologia di sostegno

Ai beneficiari ammessi ai sensi dell'intervento SRA28 e che aderiscono ad una o più delle Azioni di cui al presente atto, sono riconosciuti i premi annuali per ettaro di SOI di cui alla successiva Tabella 1.

Gli importi riconosciuti, nel rispetto del massimale di premio annuale previsto nella scheda del CSR della Toscana 2023/2027 per l'intervento SRA28, rappresentano la media degli importi annuali determinati a livello regionale e certificati dall'Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana (IRPET), organismo

² L'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 prevede che "Gli Stati membri assicurano inoltre che sia prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito del tipo di intervento di cui al presente articolo che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo"

terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e degli interventi di sviluppo rurale, nel rispetto dell'art. 82 del Reg. Ue n. 2021/2115 ⁽³⁾.

SRA28.1) Mantenimento impianti di imboschimenti naturaliformi su superfici agricole		
Periodo erogazione premi	Mancato reddito agricolo ⁽⁴⁾ (euro/ha/anno)	Manutenzione (cure colturali) (euro/ha/anno)
5 anni manutenzione	€ 620,00	€ 1306
10 anni mancato reddito		
SRA28.2.a) Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole: impianti a ciclo breve		
Periodo erogazione premi	Manutenzione (cure colturali) (euro/ha/anno)	
5 anni di manutenzione	€ 1.604,00	
SRA28.2.b) Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole: impianti a medio-lungo		
Periodo erogazione premi	Mancato reddito agricolo (euro/ha/anno)	Manutenzione (cure colturali) (euro/ha/anno)
5 anni manutenzione	€ 620,00	€ 1.604,00
10 anni mancato reddito		
SRA28.3) Mantenimento dei Sistemi agroforestali su superfici agricole;		
Periodo erogazione premi	Manutenzione (cure colturali) (euro/ha/anno)	
5 anni di manutenzione	€ 800,00	

Tabella n. 1: Importi concedibili per il mancato reddito e per le cure colturali

Il calcolo per la durata dell'impegno per il riconoscimento dei premi è riferito all'anno solare e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo degli impianti realizzati con gli interventi SRD05.

Quindi, a prescindere dalla data di presentazione della domanda di aiuto/pagamento **il beneficiario deve rispettare gli impegni sulle superfici oggetto di domanda a partire dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della stessa.**

³ Si veda il documento "Il calcolo e l'aggiornamento dei premi per gli interventi previsti nel PSP 2023-2027" e la relativa Dichiarazione dell'Organismo indipendente di cui all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/2115, rilasciata da IRPET.

⁴ I premi per le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti realizzati da beneficiari pubblici.

L'aiuto è pagato annualmente per l'intero periodo di impegno (di cui alla precedente Tabella 1 e al precedente Capitolo "Indicazione della tipologia di impegno"), fatto salvo quanto previsto al successivo Capitolo "Dotazione finanziaria".

Nel caso in cui in base alle disponibilità finanziarie non fosse possibile concedere l'intero importo richiesto in domanda l'adeguamento in aumento dell'importo pagabile è possibile solo in caso che sia accertata una nuova disponibilità finanziaria.

Essendo gli impianti oggetto di premio solo quelli finanziati ai sensi dell'intervento SRD05 approvato con Decreto Dirigenziale n. 3924 del 23-02-2024, che prevedeva il rispetto della soglia di notifica prevista, per gli investimenti concessi ai sensi dell'articolo 41 e dell'articolo 42 del Reg. (UE) n. 2022/2472 lettere l) e m) del primo paragrafo dell'articolo 4 dello stesso regolamento, anche per gli aiuti concessi ai sensi del presente atto è di conseguenza garantito il rispetto di dette soglie.

9. Individuazione dei criteri di selezione delle domande

La Regione Toscana non applica per questo intervento principi di selezione trattandosi di un Bando a sportello (vedi successivo Capitolo "Bando a sportello").

10. Altri obblighi

Oltre a quanto previsto nei precedenti Capitoli, per il beneficiario delle Azioni di cui al presente intervento sussistono anche i seguenti obblighi:

- 1) il progetto di investimento deve essere stato oggetto di valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali quando le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE;
- 2) qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e ss.mm.ii. e LR 30/2015 e ss.mm.ii., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette;
- 3) tutti gli interventi collegati agli impegni, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:
 - a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e ss.mm.ii. e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008 e ss.mm.ii;
 - b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e ss.mm.ii., D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., LR 30/15 e ss.mm.ii.).
- 4) garantire la conformità ai principi di GFS definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, richiedendo tutte le autorizzazioni, nullatenente, atti di assenso comunque denominati necessari per l'esecuzione delle operazioni collegate agli impegni assunti e rispettando le prescrizioni normative e regolamentari disposte dalla Regione Toscana;
- 5) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nelle Disposizioni Comuni, nel Bando, nei documenti attuativi regionali, nel provvedimento adottato da Artea.

Tutti gli interventi collegati agli impegni previsti dal presente Atto devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale così come stabilito dai principi di GFS definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa.

Il beneficiario deve rispettare, nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali.

I beneficiari dell'intervento SRA29 sono tenuti al rispetto delle norme di condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Nell'ambito dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali non sussistono norme nazionali obbligatorie pertinenti relative all'intervento SRA27.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli obblighi di cui sopra possono comportare una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio o l'esclusione della superficie.

Combinazioni e cumuli con altri interventi/ecoschemi/misure/tipi di operazioni

Gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, possono essere cumulati solo nei casi previsti dall'Articolo 8 "Cumulo" del Regolamento (UE) n. 2022/2472:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato (statali o regionali), in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di sostegno o dell'importo di sostegno più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento (UE) n. 2022/2472 o definite dall'art. 73 del regolamento UE 2021/2115, se più basse;

Tuttavia, nei casi di cui alla lettera b) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Inoltre, l'importo totale cumulato dei contributi concessi non può essere superiore al 100% delle spese sostenute, nei casi in cui non sia definita una percentuale massima di contribuzione.

Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2472 non sono altresì cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di sostegno o a un importo di sostegno superiori ai livelli stabiliti al capo III del citato regolamento n. 2022/2472.

Fermo restando quanto previsto ai capoversi precedenti, così come previsto nella DGR n. 101 del 12/02/2024 citata in "Premessa", in relazione alle superfici forestali, non si ravvisano rischi di sovrapposizione di impegni tra misure/interventi delle passate programmazioni dello sviluppo rurale e l'interventi SRA28 né con gli ecoschemi.

Gli interventi previsti dal presente Atto **NON sono compatibili** sulla stessa superficie con quelli dell'intervento SRA27 "Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima" né con altri pagamenti SRA-ACA (interventi agro-climatico-ambientali) né con gli interventi a investimento relativi alle foreste SRA31, SRD11, SRD12, SRD15.

Il mancato rispetto di tali condizioni **porta all'esclusione o alla decadenza** dal beneficio per gli investimenti/premi che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

11. Bando a sportello

Per la selezione delle **domande di aiuto/sostegno** ai sensi dell'intervento SRA28 si applica la modalità "a sportello", che si caratterizza per i seguenti elementi distintivi:

- non è prevista la formazione di una graduatoria ma solo la verifica delle condizioni di ammissibilità secondo quanto stabilito dal presente Atto e dal bando;
- le domande di aiuto/sostegno devono essere presentate sul sistema informativo ARTEA e possono pervenire in qualsiasi momento a partire dal 1° gennaio 2026 e non oltre il 15 maggio di ogni anno (fatte salve eventuali proroga di questo termine di presentazione delle domande stabilite a livello nazionale) e comunque fino a quando non si esauriscono le risorse disponibili. In ogni caso l'ultima annualità in cui sarà possibile presentare domanda di aiuto/sostegno è quella del 2029;

- ARTEA alla conclusione dell'istruttoria delle domande di aiuto/sostegno pervenute in ogni singola annualità provvede ad approvare l'Elenco delle domande ammesse;
- l'Elenco delle domande di aiuto/sostegno ammesse è aggiornato annualmente da ARTEA, durante tutto l'arco temporale in cui il bando a sportello rimane aperto;
- le domande di aiuto/sostegno ammissibili sono finanziate nei limiti della dotazione finanziaria messa a bando, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e, in subordine, sulla base del minore importo del contributo richiesto.

12. Domanda di aiuto/sostegno e di pagamento

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto/sostegno e domanda di pagamento.

Le domanda di aiuto/sostegno o di pagamento, devono essere redatte esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informativo ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA).

Le domande di aiuto/pagamento devono essere presentate dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda di pagamento del saldo dell'intervento SRD05, purché prima dell'avvio delle attività collegate agli impegni dell'intervento SRA28, ed entro il 15 maggio (o altra data successiva in caso di proroga concessa con DM).

La domanda di aiuto/sostegno dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa (PMI; Grande Impresa);
- b) Piano di mantenimento, comprese le date di inizio delle attività collegate agli impegni (solo nella domanda di aiuto/pagamento) che deve essere firmato da un tecnico abilitato e competente;
- c) ubicazione delle aree oggetto di impegno (riferimento a campi/appezzamenti dell'intervento SRD05);
- e) Azione a cui si intende aderire;
- f) numero e data di presentazione della domanda di saldo relativa all'intervento SRD05 collegata agli impegni oggetto del presente Atto.

Alla domanda di aiuto/sostegno e alla domanda di pagamento andranno allegati eventuali altri documenti previsti dalla relativa modulistica presente sul Sistema informativo di ARTEA.

13. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto si rinvia alle Disposizioni Comuni Disposizioni comuni, nel CSR e nei documenti attuativi regionali da esso previsti.

In particolare il bando definirà le indicazioni in merito a:

- Estensione degli impegni;
- Subentro;
- Competenze amministrative;
- Formazione della graduatoria;
- Fasi del procedimento.